



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 40/19

Lussemburgo, 26 marzo 2019

Sentenze nelle cause C-377/16, Spagna/Parlamento,
e C-621/16 P, Commissione/Italia

Nelle procedure di selezione del personale delle istituzioni dell'Unione, le disparità di trattamento fondate sulla lingua non sono, in linea di principio, ammesse

Tuttavia, una disparità di trattamento di questo genere è ammissibile laddove essa risponda a reali esigenze del servizio, sia proporzionata a tali esigenze e sia motivata alla luce di criteri chiari, oggettivi e prevedibili

Nella causa C-377/16, la Spagna ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare, per discriminazione linguistica, l'invito alla presentazione di candidature pubblicato dal Parlamento europeo nel 2016 ai fini della costituzione di una base di dati di candidati per lo svolgimento di mansioni di autista. Il modulo di iscrizione era disponibile soltanto nelle lingue inglese, francese e tedesca. I candidati dovevano possedere, oltre ad una conoscenza approfondita di una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione come «lingua 1» della procedura di selezione, anche una conoscenza soddisfacente dell'inglese, del francese o del tedesco come «lingua 2». Il Parlamento ha motivato tale limitazione della scelta della «lingua 2» con «l'interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano».

Nella causa C-621/16 P, la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte un'impugnazione intesa ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea¹ mediante la quale quest'ultimo, a seguito di ricorsi proposti dall'Italia, aveva annullato due bandi di concorso generale dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)² a motivo dell'illegittimità della limitazione della scelta della «lingua 2» del concorso all'inglese, al francese e al tedesco, nonché in ragione della limitazione a queste tre lingue della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati e l'EPSO.

Con le odierne sentenze, la Corte, nella causa C-377/16, **annulla l'invito a manifestazione di interesse, nonché la base di dati costituita in virtù di tale invito**, e, nella causa C-621/16 P, **respinge l'impugnazione della Commissione**.

La Corte ricorda³ che lo Statuto dei funzionari⁴ **vieta qualsiasi discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua, fermo restando che delle differenze di trattamento fondate sulla lingua possono essere autorizzate qualora siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, come l'interesse del servizio, o persino le reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare**. A questo proposito, la Corte sottolinea che, in una procedura di selezione, le istituzioni dispongono di un ampio margine di

¹ Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, nelle cause [T-353/14](#) e [T-17/15](#), Italia/Commissione.

² Bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 4), e bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1)

³ Sentenza della Corte del 27 novembre 2012 nella causa [C-566/10 P](#), Italia/Commissione (v. comunicato stampa n. [153/12](#)).

⁴ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

discrezionalità per valutare le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione. Tuttavia, esse sono tenute non soltanto ad assicurare che qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua sia **idonea a rispondere all'interesse del servizio e proporzionata rispetto a quest'ultimo**, ma anche a motivare tale disparità sulla scorta di **criteri chiari, oggettivi e prevedibili** che permettano ai candidati di comprenderne le ragioni e ai giudici dell'Unione di verificarne la legittimità.

Per quanto riguarda la causa C-377/16, la Corte osserva che, in mancanza di qualsiasi indicazione riguardo al fatto che il **modulo d'iscrizione, disponibile unicamente in inglese, francese e tedesco**, poteva essere compilato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, i candidati hanno ragionevolmente potuto supporre che tale modulo dovesse obbligatoriamente essere compilato in una di queste tre lingue. Da ciò consegue una **disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata**. Orbene, il Parlamento **non ha dimostrato l'esistenza di un obiettivo legittimo** di interesse generale che giustificasse tale disparità di trattamento.

La Corte rileva poi che **anche la limitazione della scelta della «lingua 2» alle sole lingue inglese, francese e tedesca costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata**. Orbene, **l'invito a presentare candidature pubblicato dal Parlamento non giustifica tale limitazione** in rapporto alle concrete esigenze linguistiche relative alle mansioni che gli autisti assunti saranno chiamati ad esercitare. La Corte osserva che né la circostanza che gli autisti debbano svolgere le loro mansioni in città francofone o germanofone, né il fatto che le persone trasportate utilizzino perlopiù la lingua inglese, sono idonei a giustificare la limitazione della scelta della «lingua 2» alle sole tre lingue summenzionate. Infatti, il Parlamento non ha dimostrato in che modo ciascuna di queste lingue presenterebbe un'utilità particolare per l'esercizio delle mansioni in questione e per quale ragione tale scelta non potrebbe cadere su altre lingue ufficiali potenzialmente pertinenti per tali mansioni. Inoltre, laddove il Parlamento non abbia adottato regole interne in merito al proprio regime linguistico, non si può affermare che queste tre lingue siano necessariamente le lingue più utili per tutte le funzioni da svolgere presso tale istituzione.

Per quanto riguarda la causa C-621/16 P, la Corte constata, anzitutto, che un bando di concorso definisce la cornice normativa di uno specifico concorso. **Ciascun bando di concorso produce dunque autonomi effetti giuridici vincolanti ed è di conseguenza suscettibile di formare l'oggetto autonomo di un ricorso**. Pertanto, giustamente il Tribunale ha giudicato ricevibili i ricorsi proposti dall'Italia.

La Corte rileva poi che il Tribunale ha correttamente statuito che **le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità di un candidato sono indipendenti dalle conoscenze linguistiche**, dato che quest'ultime sono il mezzo per dimostrare le prime. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore ritenendo che l'obiettivo di assumere funzionari in possesso di queste alte qualità non giustificasse una disparità di trattamento fondata sulla lingua. La Corte osserva, inoltre, che giustamente il Tribunale ha esaminato la questione se vi fossero «indicazioni concrete» atte a dimostrare, in modo oggettivo, l'esistenza di un interesse del servizio che giustificava la limitazione della scelta della «lingua 2» del concorso. La Corte sottolinea poi che il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella dell'EPSO, bensì si è giustamente limitato a controllare la fondatezza delle giustificazioni fornite da tale ufficio in merito alla limitazione della scelta della «lingua 2» del concorso.

Infine, la Corte rileva che, sebbene i bandi di concorso debbano essere pubblicati integralmente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, **l'EPSO non è obbligato, nell'ambito di un concorso, a comunicare con un candidato in una lingua liberamente scelta da quest'ultimo**. Tuttavia, la limitazione della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati e l'EPSO ad un numero ristretto di lingue ufficiali indicate da quest'ultimo deve essere giustificata. Orbene, nella specie, **nessuna giustificazione di tal genere è stata fornita dall'EPSO**.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-377/16](#) e [C-621/16 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575